



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

**ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE
PARTI (EX ART. 185 DISP. ATT. C.P.C. ED ARTT. 737 E SS. C.P.C.)**

Il giudice dell'esecuzione dott. Pasquale Velleca,
letti gli atti della procedura esecutiva n. R.G.E. 180/2019,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2021,

OSSERVA

L'odierna procedura esecutiva è stata azionata da _____ A. nei confronti di _____ e _____ giusto atto di pignoramento notificato il 28.06.2019, restituito dall'ufficiale giudiziario al creditore procedente il 13.09.2019 e da quest'ultimo iscritto a ruolo il 17.09.2019.

Unitamente alla nota d'iscrizione a ruolo il creditore procedente ha depositato il precetto, l'atto di pignoramento, l'istanza di vendita ed il titolo esecutivo, quest'ultimo costituito dal decreto ingiuntivo per euro 103.224,56 (oltre accessori) n. 13115/2018 emesso dal Tribunale di Milano il 23.05.2018, non opposto e spedito in forma esecutiva il 24.10.2018.

In data 04.11.2019 il creditore procedente ha depositato la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. e l'ispezione ipotecaria relativa alla trascrizione del pignoramento; infine, il 23.01.2021 è stata depositata la nota di trascrizione.

In data 11.03.2021 ha spiegato intervento la C.B.M. – _____ – S.p.A. in forza di un credito di euro 349.320,73 (oltre accessori e spese) giusto decreto ingiuntivo n. 329/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20/02/2019, non opposto e spedito in forma esecutiva in data 11/06/2019.

Invero, con ricorso depositato il 19.02.2021 _____ hanno proposto i seguenti motivi di opposizione:

- 1) inefficacia del pignoramento per violazione degli artt. 555 c.p.c. e 557 c.p.c., con conseguente improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva, per avere il creditore procedente provveduto alla trascrizione del pignoramento in data 08.10.2019 ed al deposito della relativa nota il 04.11.2019, dunque oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 557 co. 2 c.p.c.;

- 2) nullità - per contrasto con la disciplina anti trust - delle fideiussioni in forza delle quali l'odierna creditrice procedente aveva ottenuto il provvedimento monitorio. Al riguardo, nonostante il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, gli odierni opposenti hanno dedotto la necessità di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione – a loro dire già rimessa da altro Tribunale in una fattispecie simile – attinente la possibilità di ridiscutere in sede esecutiva un provvedimento passato in giudicato allorquando il consumatore, avuta soltanto successivamente consapevolezza del proprio status e della vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione, richieda in quella sede di effettuare un simile sindacato;
- 3) inesistenza del titolo esecutivo ed estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., costituito dalla circostanza che l'istituto di credito odierno opposto non si sarebbe insinuato al passivo della Lodato Gennaro & C s.p.a. – dichiarata fallita con sentenza n. 8/2018 ed altra destinataria, quale debitrice principale, del decreto ingiuntivo – così impedendo ai fideiussori odierni opposenti di surrogarsi nella posizione vantata dal creditore nei confronti del debitore.

Per questi motivi *_____* hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità e/o comunque l'estinzione della procedura, rimettersi la questione alla Corte di Giustizia Europea, dichiararsi la nullità delle fideiussioni e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite.

Con la nota depositata il 12.03.2021 gli opposenti hanno reiterato le predette eccezioni, evidenziando l'esistenza di un ulteriore motivo di inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., ossia che *“dall'esame della documentazione prodotta con invio telematico a corredo dell'istanza di vendita, risulta che il predetto titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento immobiliare sono sprovvisti della dichiarazione di conformità”* (cfr. pag. 1).

Con comparsa depositata il 15.03.2021 si è costituita *_____*, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in forza delle seguenti ragioni:

- 1) il termine di quindici giorni previsto dall'art. 557 c.p.c. non è espressamente previsto con riferimento al deposito delle nota di trascrizione. *“Ne deriva che il deposito della nota di trascrizione in epoca successiva all'iscrizione a ruolo ed al deposito dell'istanza di vendita non determina alcuna inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare ex artt. 497 e 630 c.p.c.”* (cfr. pag. 2);
- 2) infondatezza del motivo di opposizione afferente la richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea, risultando l'odierna procedura esecutiva promossa in forza di un titolo passato in giudicato;

- 3) infondatezza del motivo riguardante l'omessa insinuazione al passivo da parte dell'odierna opposta, non incidendo tale circostanza sul diritto della creditrice procedente di agire in executivis;
- 4) infondatezza del motivo di ricorso riguardante l'omesso deposito dell'attestazione di conformità ad originale degli atti (precetto, pignoramento e titolo esecutivo) prodotti al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura, non sussistendo l'omissione ex adverso eccepita.

Tanto premesso, non sussistono i presupposti per la sospensione e/o declaratoria d'improcedibilità invocata dagli opposenti, giacché – allo stato e salva una diversa decisione all'esito dell'eventuale giudizio di merito - nessuno dei motivi di opposizione presente un fumus di fondatezza.

Principiando dalla censura riguardante l'asserito omesso deposito, da parte del creditore procedente, della dichiarazione di conformità ad originale degli atti prodotti unitamente all'iscrizione a ruolo, essa trova palese smentita dall'esame degli atti del fascicolo telematico, se sol si considera che in data 17.09.2019 risulta ritualmente e tempestivamente depositata la dichiarazione con la quale il difensore dell'odierna parte opposta dichiarava che gli atti (ed in particolare il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento) *“sono conformi agli originali cartacei in possesso dello scrivente procuratore nonché, per quanto attiene ai file nativi digitali, conformi al contenuto dei file informatici presenti nel fascicolo informatico del Tribunale di Milano n. 21916/18 r.g.”* (cfr. dichiarazione in atti).

Parimenti infondata si rivela il motivo di opposizione riguardante il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (al riguardo, gli opposenti richiamano Cass. civ. n. 7998/2015 e n. 4751/2016).

Invero, occorre ricordare che nel caso di specie il pignoramento (restituito al creditore procedente il 13.09.2019) è stato iscritto a ruolo il 17.09.2019 ed in pari data è stata depositata l'istanza di vendita, mentre la certificazione notarile e l'ispezione ipotecaria relativa alla trascrizione del pignoramento sono state depositate il 04.11.2019.

I ricorrenti sostengono che il termine perentorio di quindici giorni – a pena di inefficacia del pignoramento – entro il quale il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento devono essere depositati nel fascicolo telematico riguarda anche la nota di trascrizione.

Trattasi di una ricostruzione che non convince.

Al riguardo, rileva chiarire che:

- l'art. 555 co. 2 c.p.c. prevede che *“immediatamente dopo la notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce le note”*, mentre il comma 3 dispone che

“le attività previste dal comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra”;

- l’art. 557 c.p.c.co. 1 prevede che, *“eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal Conservatore dei registri immobiliari”*, mentre il secondo comma dispone che *“il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente (...) copie conformi (...) della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento”* e che *“nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma [quando, cioè, alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore precedente], il creditore deve depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”*; infine, al terzo comma è previsto che *“il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”*.

Ebbene, dalla lettura delle disposizioni sopra riportate si evince l’insussistenza dei presupposti per dichiarare l’inefficacia del pignoramento poiché, per un verso, nessuna di esse sancisce che, nel caso in cui alla trascrizione provveda il creditore precedente (ed è questa l’ipotesi più frequente), la relativa nota debba essere depositata entro il termine di quindici giorni, ma soltanto che *“il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”* (art. 557 co. 2 ultimo periodo c.p.c.); sotto altro profilo, l’art. 557 co. 3 c.p.c., nel prevedere la sanzione d’inefficacia del pignoramento, non menziona la nota di trascrizione ma soltanto la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento.

Invero, questo giudice non ignora quanto affermato dalla Suprema Corte nel precedente di legittimità n. 4751/2016, secondo cui *“parrebbe palese che, per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma [dell’art. 557 c.p.c.], che accomuna al deposito di quanto previsto nel terzo anche quello della nota di trascrizione, anche il suo deposito, nonostante il silenzio del terzo comma, debba avvenire e sia di norma sanzionato allo stesso modo. Si deve, infatti, pensare che tale silenzio sul deposito della nota di trascrizione concerna solo l’ipotesi eccezionale che, avendo proceduto l’ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma del secondo comma dell’art. 555, egli, a differenza di quanto prevede il primo comma dell’art. 557 c.p.c., abbia consegnato l’atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perché ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente. In questo caso il secondo comma dell’art. 557, là dove impone al creditore il deposito entro quindici giorni dell’atto di pignoramento e delle copie conformi del titolo e del precetto, certamente può osservarsi e, quindi, deve osservarsi per tali atti. Invece, si deve a fortiori ipotizzare che l’osservanza da parte del creditore del termine per il deposito della nota di trascrizione non scatti se non quando la nota li viene restituita. Nel diverso caso in cui alla*

trascrizione provveda il creditore procedente, il problema del raccordo fra la previsione come doverosa del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni dalla restituzione, che si legge nel secondo comma, e la scomparsa del riferimento alla nota nel terzo, evidentemente non si pone, dato che il termine di quindici giorni di cui al secondo comma, come s'è detto, decorre dalla restituzione della nota di trascrizione, cui fa riferimento l'ultimo immutato inciso del secondo comma stesso”.

Tuttavia, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di merito prevalente (cfr. Trib. di Napoli Nord del 06.12.2018, Trib. di Napoli del 03.02.2021, etc.), tale ricostruzione non appare convincente per i seguenti motivi:

- 1) essa trova spazio in un mero obiter dictum - la controversia afferiva alla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento dopo i vent'anni – tanto che la Corte di Cassazione, dopo essersi espressa in termini condizionali (“*parrebbe*”), conclude che *“la questione del raccordo fra secondo e terzo comma dell'art. 557 c.p.c. e la spiegazione dell'apparentemente misterioso silenzio del terzo sul deposito della nota di trascrizione, tuttavia, non dev'essere ulteriormente approfondita in questa sede”* (cfr. pag. 18 della decisione);
- 2) ritenere che la nota di trascrizione debba essere depositata, a pena di inefficacia del pignoramento, entro quindici giorni da quando la stessa gli viene consegnata dal conservatore, significherebbe introdurre in via giurisprudenziale un termine perentorio non previsto dal legislatore. Ciò in violazione dell'art. 152 co. 2 c.p.c., secondo cui *“i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”*;
- 3) la Corte di Cassazione ha precisato che *“il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene”* (Cass. civ. n. 7998/2015). Questa pronuncia consente di chiarire che la trascrizione del pignoramento è coesistente alla deliberazione sulla istanza di vendita, onde è necessario ma anche sufficiente che al deposito della relativa nota si proceda entro il termine perentorio per il deposito della documentazione ipocatastale previsto dall'art. 567 co. 2. c.p.c.. Difatti, quest'ultima disposizione prevede che, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita, il creditore

precedente deve produrre, tra le altre cose, “[...] *i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento*”, sicché è necessario che entro tale termine il pignoramento sia stato trascritto e che tale trascrizione sia stata documentata al g.e. mediante il deposito della relativa nota ovvero certificata dal notaio nella relazione sostitutiva prevista dal legislatore. In difetto, l’istanza di vendita non potrebbe essere accolta, con conseguente improcedibilità della procedura ed estinzione della stessa.

Infine, anche i motivi di censura riguardanti la nullità delle fideiussioni prodromiche al titolo esecutivo non sono idonei a comportare la sospensione della procedura.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il granitico orientamento della Corte di Cassazione – conforme ai principi in tema di giudicato e pienamente condiviso da questo magistrato – secondo cui contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. civ. 12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implicino un riesame, da parte del giudice dell’opposizione, della legittimità (sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell’impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (Cass. civ. 24752/2008).

Ad una diversa conclusione non conduce il provvedimento del Tribunale di Milano richiamato dagli opposenti, risultando lo stesso non condivisibile, oltre che distonico rispetto ai principi – tutelati anche in sede europea – di certezza delle situazioni giuridiche, di ragionevole durata dei processi e di effettività della tutela giurisdizionale, in omaggio ai quali i provvedimenti passati in giudicato possono essere rimessi in discussione soltanto nelle forme e nei limiti di cui ai mezzi di impugnazione straordinaria previsti in ciascun ordinamento.

Infine, priva di fondatezza appare la doglianza afferente l’omessa presentazione, da parte dell’odierna creditrice precedente, della domanda di ammissione al passivo della Lodato Gennaro & C s.p.a., dichiarata fallita con sentenza n. 8/2018.

Difatti, tale circostanza non può certamente costituire una causa di estinzione della fideiussione, sussistendo un titolo esecutivo in favore del creditore precedente che quest’ultimo ben può azionare nei confronti del soggetto che egli ritenga maggiormente solvibile, così esercitando un diritto di credito al di fuori del concorso; viceversa, ex art. 61 co. 2 L.F. il fideiussore potrà agire in regresso nei confronti del fallito successivamente al pagamento, chiedendo l’ammissione al passivo del proprio credito avente natura concorsuale (cfr. Cass. civ. n. 903/2008, n. 17413/2017, etc.).

Alla luce di quanto osservato l’istanza di sospensione va rigettata.

Tenuto conto che il giudice, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, deve provvedere sulle spese della predetta fase (Cass. civ. n. 22033/2011), le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice dell'esecuzione, dott. Pasquale Velleca, così provvede:

- 1) rigetta l'istanza di sospensione;
- 2) condanna **LUIGIO AL** il pagamento delle spese processuali in favore di **AL**, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
- 3) fissa il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
- 4) procede con separata ordinanza ad autorizzare la vendita dei beni pignorati.

Si comunichi alle parti costituite ed agli ausiliari.

Nocera Inferiore, lì 23/03/2021

Il giudice dell'esecuzione
dott. Pasquale Velleca